



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

*Rivista quadrimestrale on line
sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia*

2021, n. 1

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTORE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Giudice della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona
Giandomato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREEES

Bruno Barel, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Federico Casolari, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Víctor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Marie Curie Fellow, European University Institute
Simone Marinai, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidade do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Anna Iermano, Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Michele Messina, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Rossana Palladino (*Coordinatore*), Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista scientifica on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"
www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli
CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario **2021, n. 1**

Editoriale

Fiducia reciproca e mandato d’arresto europeo. Il “salto nel buio” e la rete di protezione
Lucia Serena Rossi p. 1

Saggi e Articoli

Ciudadanía europea y protección de la vida familiar. Especial referencia a los nuevos modelos de familia
Víctor Luis Gutiérrez Castillo p. 15

La protezione dei minori stranieri non accompagnati nella giurisprudenza europea: quale possibile influenza sulle proposte contenute nel nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo?
Anna Pitrone p. 29

Il progressivo rafforzamento dello “*status di nonno*” nel sistema di tutela europeo e nazionale
Anna Iermano p. 52

Il coordinamento delle politiche per la *cybersecurity* dell’UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Daniela Marrani p. 77

Impacto de la Estrategia global de seguridad de la UE para reforzar el acuerdo y el dialogo sobre derechos humanos UE - Cuba
Alexis Berg-Rodríguez p. 99

Il centro degli interessi principali del debitore e il *forum shopping* tra regolamento (UE) 2015/848 e codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Michela Capozzolo p. 127

The unconvicted detention of persons with mental impairments: the ECHR “unsound” that does not sound
Marcello Sacco p. 153



FOCUS

20 años de la Carta de derechos fundamentales de la UE. Su aplicación por los Tribunales Españoles

Il Focus contiene i testi rivisti di alcune delle relazioni tenute in occasione del Convegno internazionale organizzato presso l'Università Pompeu Fabra di Barcellona (28/29 settembre 2020)

- Implementation of the Charter of fundamental rights by the Spanish Courts in the *Junqueras* case p. 176
Maria Mut Bosque
- Risks for the fundamental right to the protection of personal data stemming from the Covid-19 sanitary crisis: a Spanish perspective p. 197
Eva María Nieto Garrido
- La Carta de derechos fundamentales de la Unión europea en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español en procesos de amparo p. 219
Santiago Ripol Carulla
- The fundamental right to an effective judicial protection and the rule of law in the EU and their impact on Member States' administration of justice p. 238
Juan Ignacio Ugartemendia Eceizabarrena



IL PROGRESSIVO RAFFORZAMENTO DELLO “STATUS DI NONNO” NEL SISTEMA DI TUTELA EUROPEO E NAZIONALE

Anna Iermano*

SOMMARIO: 1. Premessa: la crescente rilevanza dei nonni sul piano giuridico. – 2. Il diritto di visita dei nonni alla stregua del regolamento n. 2201/2003. – 3. La nozione lata di vita familiare ricomprensiva della relazione tra nonni e nipoti nel sistema di protezione della Convenzione europea. – 3.1. Gli obblighi negativi e positivi incombenti sullo Stato per garantire il rispetto dei diritti dei nonni. – 4. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale della relazione ascendenti-nipoti nell’ordinamento italiano in sintonia con il *trend* internazionale. – 5. Considerazioni finali anche con riferimento al periodo dell’emergenza COVID-19.

1. Premessa: la crescente rilevanza dei nonni sul piano giuridico

Negli ultimi anni, nel diritto europeo e nazionale, si va riconoscendo ai nonni un’importanza che, a livello sociale, è ormai risalente.

Se per lungo tempo, nell’ambito della tutela delle relazioni familiari, l’attenzione si è soffermata unicamente sul rapporto genitori-figli, di fatto è emersa, in un crescendo, la necessità di garantire un adeguato livello di tutela anche alle relazioni affettive intercorrenti tra minore ed ascendenti dei propri genitori, le quali possono assumere un ruolo di indubbio rilievo nelle dinamiche familiari¹ qualora caratterizzate da particolare intensità².

Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

* Assegnista di ricerca e Professore a contratto in Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Salerno. Indirizzo e-mail: aiermano@unisa.it

¹ In un sistema *multilevel* di protezione dei diritti umani, la tutela del minore nelle relazioni familiari è oggetto di protezione affidata a strumenti di vario livello a livello internazionale, europeo e nazionale. Si pensi a titolo esemplificativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia del 1989, quale primo strumento universale di natura giuridicamente vincolante in tema di diritti dei minori; all’art. 3, par. 3, del Trattato sull’Unione europea che stabilisce l’obiettivo per l’UE di promuovere la tutela dei diritti del minore; all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che garantisce la protezione dei diritti dei minori; alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, aperta alla firma a Strasburgo il 25 gennaio 1996 ed entrata in vigore l’1 luglio 2000. Al riguardo, nell’impossibilità di dar conto del complesso delle fonti in materia, ci si limita a rinviare a M. SESTA (a cura di), *Codice della famiglia*, Milano, 2015 e, sotto il profilo processuale, a S. ARMELLINI, B. BAREL, U. GIACOMELLI, *La famiglia nel diritto internazionale. Giudice competente, diritti e tutele*, Milano, 2019.

² Sulla protezione riconosciuta alle famiglie “parziali” o *sui generis* e sul riconoscimento delle relazioni fra nonni e nipoti (come anche tra altri soggetti) come condizionata all’esistenza di un peculiare legame affettivo v. P. PUSTORINO, *Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, II ed., Bari, 2020, p. 174.

Premettendo, dunque, la non univocità del concetto di famiglia all'interno delle fonti internazionali e considerato, tra l'altro, un rinnovato interesse per il legame in oggetto nel corso dell'emergenza pandemica da Covid19, nel presente scritto si tenterà di delineare il cd. "status di nonno" e l'esatta portata dei diritti ed obblighi da esso discendenti con un approccio ricostruttivo, come vedremo, marcatamente diverso a seconda dell'ordinamento giuridico di riferimento.

Sul punto valga anticipare che la Corte di giustizia dell'Unione europea si è occupata finora della questione sotto il profilo del diritto internazionale privato e processuale, con riguardo al diritto di visita dei nonni³ nei confronti dei nipoti, tutelandolo a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno una responsabilità genitoriale; a sua volta la Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso già da tempo l'applicazione dell'art. 8 della Convenzione europea, in tema di tutela della vita familiare, ai rapporti tra nonni e nipoti; e infine, anche il legislatore e i giudici italiani hanno accordato progressivamente agli avi una posizione giuridica meritevole di tutela in sintonia con quanto previsto a livello internazionale, nella prospettiva di adeguarsi ai mutamenti socio-culturali e al significativo ruolo assunto dai nonni nella vita dei minori⁴.

2. Il diritto di visita dei nonni alla stregua del regolamento n. 2201/2003

Nonostante gli sforzi del legislatore dell'UE di adattare la normativa in materia di responsabilità genitoriale alle evoluzioni della società, queste ultime avvengono ad un ritmo molto più rapido del processo di adeguamento legislativo. Ne discendono talune "zone d'ombra", per le quali la normativa non fornisce risposte esplicite, in particolare per quanto concerne le relazioni personali del minore con persone diverse dai genitori, cui è legato da vincoli familiari di diritto o di fatto. Un esempio è dato dall'incertezza manifestata in merito all'esistenza del diritto di visita dei nonni, posto che il

³ In ambito UE si segnala, in generale, un rafforzamento della tutela degli anziani all'indomani dell'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e precipuamente dell'art. 25 rubricato *Diritti degli anziani*: «L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale». La relativa spiegazione precisa che tale articolo è ispirato all'art. 23 della Carta sociale europea riveduta e ai punti 24 e 25 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e che la partecipazione alla vita sociale e culturale comprende anche la partecipazione alla vita politica.

⁴ In Italia si segnala la Legge 31 luglio 2005, n. 159 "Istituzione della Festa nazionale dei nonni", in G.U. n. 187 del 12 agosto 2005 con la quale è stata istituita la festa dei nonni come ricorrenza civile per il giorno 2 ottobre di ogni anno, quale momento «per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale». La scelta della data coincide con quella, nel calendario cattolico, degli angeli custodi. La legge istituisce anche il "Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia", che il presidente della Repubblica assegna annualmente a dieci nonni, in base ad una graduatoria compilata dall'apposita commissione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il compito di promuovere iniziative di valorizzazione del ruolo dei nonni, in occasione di questa data, spetta per legge a regioni, province e comuni.

regolamento (CE) n. 2201/2003⁵, cd. Bruxelles II *bis*⁶ non precisa se il “diritto di visita”, come definito all’art. 2, punto 10, del regolamento stesso, lo ricomprenda o meno.

Ebbene sul punto è intervenuta la Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale⁷, con la sentenza *Valcheva*⁸ con la quale ha chiarito come tale nozione comprenda, altresì, il diritto di visita dei nonni nei confronti dei propri nipoti⁹.

Al riguardo, al paragrafo 19 essa constata, anzitutto, che la nozione di “diritto di visita” ai sensi del regolamento Bruxelles II *bis* deve essere interpretata in modo autonomo, tenendo conto del suo tenore letterale, dell’economia generale e degli obiettivi del regolamento stesso, specie alla luce dei lavori preparatori di quest’ultimo, nonché di altri testi normativi del diritto dell’Unione e del diritto internazionale.

⁵ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, *relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000*, del 27 novembre 2003, in GU 2003, L 338, p. 1. Cfr., *ex multis*, C. HONORATI, *La proposta di revisione del regolamento Bruxelles II-bis: più tutela per i minori e più efficacia nell’esecuzione delle decisioni*, in *Rivista internazionale di diritto privato e processuale*, 2017, n. 2, p. 247 ss.; U. MAGNUS, P. MANKOWSKI (eds.), *Brussels II bis Regulation*, Monaco, 2012; S. CORNELOUP, *Actualité di règlements Bruxelles II bis*, in *Revue critique de droit international privé*, 2016, n. 3, p. 479 ss.; A. BORRAS, *From Brussels II to Brussels II bis and further*, in K. BOELEWOELKI, C. GONZALEZ BEILFUSS (eds.), *Brussels II bis its impact and Application in the Member States*, Anversa, Intersentia, 2007, p. 3 ss.; R. LAMONT, *Habitual Residence and Brussels II bis: Developing Concepts for European Private International Family Law*, in *Journal of Private International Law*, 2007, p. 261 ss. La nozione di diritto di visita compare, in particolare, all’art. 1, par. 2, lett. a), nonché all’art. 2, punto 7, del regolamento n. 2201/2003.

⁶ Si segnala che il 1° agosto 2022 entrerà in vigore il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 *relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)*, in GU L 178 del 2.7.2019, pp. 1-115, il quale sostituirà regolamento (CE) n. 2201/2003 (che aveva a sua volta, com’è noto, sostituito il precedente regolamento 1347/2000), in tutti i Paesi membri dell’Unione, con l’eccezione della Danimarca.

⁷ La Corte di giustizia si pronunzia sul quesito pregiudiziale sollevato dalla Suprema Corte di Cassazione bulgara, la quale chiede: «*Se la nozione di “diritto di visita” utilizzata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretata in modo da ricomprendervi non solo la visita del minore da parte dei genitori, ma anche la visita da parte di altri parenti distinti dai genitori, quali i nonni*».

⁸ Corte di giustizia, sentenza del 31 maggio 2018, causa C-335/17, *Neli Valcheva c. Georgios Babanarakis*. ECLI:EU:C:2018:359.

⁹ La questione trae origine dalla controversia che oppone la sig.ra Neli Valcheva, residente in Bulgaria nonna materna di un minore, al suo ex genero, il sig. Georgios Babanarakis, residente in Grecia, in merito al diritto di visita nei confronti del proprio nipote. A seguito del divorzio dei suoi genitori, il minore risiede abitualmente in Grecia con il padre, cittadino greco, al quale è stato affidato. La nonna del minore desidera ottenere un diritto di visita. Ritenendo impossibile per lei mantenere contatti di qualità con suo nipote e avendo sollecitato invano il sostegno delle autorità greche, la nonna si è rivolta alla giustizia bulgara per stabilire le modalità di esercizio del diritto di visita nei confronti del nipote. La sig.ra Valcheva ha chiesto di poter vedere regolarmente il nipote un week-end al mese e di poterlo ospitare a casa propria due volte all’anno per un periodo di due o tre settimane durante le vacanze del giovane. I giudici bulgari di primo grado e di appello respingono la domanda per difetto di competenza, in quanto un regolamento dell’Unione (regolamento Bruxelles II *bis*) 1 prevede la competenza dei giudici dello Stato membro nel quale il minore risiede abitualmente (nella specie, tali giudici sono quelli greci). Adita in ultima istanza, la Corte suprema di Cassazione bulgara ritiene allora che, al fine di determinare il giudice competente, sia essenziale sapere se il regolamento Bruxelles II *bis* si applichi o no al diritto di visita dei nonni.

Per quanto concerne il tenore letterale dell'art. 2, punto 10, del regolamento, la Corte rileva come il diritto di visita venga definito in maniera ampia, includendo, in particolare, «*il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo*»¹⁰, senza menzionare le persone che possono esserne titolari. Si tratta, pertanto, di una definizione limitata unicamente *ratione temporis* (“un periodo limitato”) e da cui non risulta alcuna restrizione *ratione personae*.

Circa l'ambito applicativo la Corte ricorda che tale regolamento riguarda tutte le decisioni in materia di “responsabilità genitoriale” (art. 1, par. 1, lett. b)¹¹, intendendo per tale l'insieme dei «*diritti e dei doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore*» (art. 2, punto 7)¹², il quale ricomprende, in particolare¹³, il diritto di affidamento e il diritto di visita¹⁴.

¹⁰ La definizione di diritto di visita di cui all'art. 2, punto 10, del regolamento n. 2201/2003 è stata redatta in maniera identica a quella contenuta nella Convenzione dell'Aia del 1996.

¹¹ L'art. 1 di detto regolamento, intitolato «*Ambito d'applicazione*», dispone quanto segue: «*1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative: a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio; b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. 2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare: a) il diritto di affidamento e il diritto di visita; (...)*».

¹² La nozione di responsabilità genitoriale non era definita né dalla Convenzione di Bruxelles del 1998, in virtù della quale i diritti e gli obblighi dei genitori erano definiti dal diritto nazionale, né dal regolamento n. 1347/2000. Il legislatore ha, dunque, optato per una definizione uniforme della nozione di responsabilità genitoriale (art. 2, punto 7). Inoltre, il considerando 5 del regolamento n. 2201/2003 enuncia che tale regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale. Inoltre il regolamento n. 2201/2003, riprende essenzialmente la definizione di responsabilità genitoriale risultante dalla Convenzione dell'Aia del 1996 ma tale definizione (art. 1, par. 2: «*(...) l'espressione “responsabilità genitoriale” comprende la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore*»), contrariamente alla definizione della nozione di responsabilità genitoriale di cui al regolamento n. 2201/2003, non menziona espressamente il diritto di visita.

¹³ Conclusioni dell'Avvocato generale M. SZPUNAR, presentate il 12 aprile 2018, causa C-335/17, *Neli Valcheva c. Georgios Babanarakis*, ECLI:EU:C:2018:242, punto 46: «*A mio avviso, dalla lettura dell'articolo 2, punti 7, 8 e 10, del regolamento n. 2201/2003 risulta che il legislatore dell'Unione ha volontariamente utilizzato definizioni ampie al fine di ricomprendere una pluralità di ipotesi. Tale intento emerge dall'uso di formule generali quali “i diritti e doveri” o “qualsiasi persona” nonché dall'avverbio “in particolare”. Segnatamente l'uso di tale avverbio nella definizione della nozione di diritto di visita di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento n. 2201/2003 testimonia, a mio avviso, la volontà del legislatore dell'Unione di optare per una definizione ampia del diritto di cui trattasi*».

¹⁴ Al riguardo, l'art. 1, par. 2, lett. a), di detto regolamento precisa che le materie relative alla responsabilità genitoriale riguardano in particolare il diritto di affidamento e il diritto di visita. Il diritto di affidamento è definito all'art. 2, punto 9, del regolamento n. 2201/2003 come «*i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza*». Su tale nozione, v. Corte di giustizia, sentenza del 5 ottobre 2010, *McB*, causa C-400/10 PPU, EU:C:2010:582, punti 40-43. Al riguardo il “diritto di visita va distinto dal “diritto di affidamento”. Ad esempio, nel caso di specie soltanto un genitore (il padre) ha l'affidamento del figlio mentre l'altro genitore (la madre) dispone normalmente del diritto di visita.

Ebbene, secondo i giudici di Lussemburgo, il regolamento in questione non esclude esplicitamente un diritto di visita richiesto dai nonni nei confronti dei loro nipoti, a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno una responsabilità genitoriale; peraltro, considerata la nozione ivi prevista di “responsabilità genitoriale” – che, ricordiamo, include non soltanto ogni persona fisica ma altresì terzi o persone giuridiche, quali autorità di tutela del minore – esso pare estendersi, altresì, a tutte le decisioni relative al diritto di visita anche di terzi, quali i nonni¹⁵.

Da quanto esposto, dunque, sembrerebbero emergere figure diversificate di nonni, con ruoli e responsabilità differenti, a seconda che essi abbiano responsabilità di tipo genitoriale sui nipoti o vantino, invece, un mero diritto come quello di visita¹⁶, che va in ogni caso bilanciato con il principio generale dell’interesse superiore del minore¹⁷.

Quest’ultimo, come noto, è uno dei principi cardine dell’ordinamento giuridico dell’Unione¹⁸, su cui si fonda, altresì, il regolamento *de quo*¹⁹ che, al considerando 33, richiama l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, alla cui stregua i minori sono

¹⁵ G. MILIZIA, *Dopo la CEDU anche la CGUE riconosce il diritto di visita ai nonni*, in *Diritto e giustizia*, 2016. L’A. sottolinea come il principio assiomatico di cui alla sentenza è che tutto deve essere fatto nel supremo interesse del minore, compreso mantenere questi legami, poiché interromperli o limitarli potrebbe pregiudicare il suo benessere ed il suo sviluppo psico-fisico. La CEDU, per prima ed oggi la CGUE riconoscono come il legame tra genitori e figlio sia molto forte, indissolubile e fondamentale per il suo benessere ed il suo corretto sviluppo e come questo rapporto, per gli stessi motivi, si estenda anche ai nonni.

¹⁶ In senso parzialmente diverso S. FRANCO, *La responsabilité parentale en droit international privé. Entrée en vigueur du règlement Bruxelles II bis et du code de droit international privé*, in *Revue trimestrielle de droit familial*, 2005, n. 3, pp. 691-711, il quale ritiene che un nonno titolare del diritto di visita relativo al proprio nipote sia altresì titolare della responsabilità genitoriale ai sensi del regolamento n. 2201/2003. Tuttavia – aggiunge – si deve osservare che in alcuni ordinamenti nazionali soltanto i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale mentre i terzi non hanno che poteri limitati, anche se è stato concesso loro un diritto di visita.

¹⁷ L’origine di tale principio è in ambito internazionale, nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che, all’art. 3, prevede la necessità che in tutte le decisioni, siano esse di competenza «delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi», che riguardano i minori l’elemento che deve avere una considerazione preminente è il loro «interesse superiore». Al riguardo si rinvia a M.C. BARUFFI, *Il principio dei best interests of the child negli strumenti di cooperazione giudiziaria civile europea*, in A. DI STASI, L.S. ROSSI (a cura di), *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A vent’anni dal Consiglio europeo di Tampere*, Napoli, 2020, p. 233 ss., ove si precisa che tale principio non viene definito nella Convenzione sui diritti del fanciullo. Assume così un ruolo decisivo il *General Comment* no. 14 del Comitato ONU per i diritti del fanciullo, in cui è declinata una nozione fondata su tre elementi. In primo luogo, l’interesse superiore del minore è considerato un vero e proprio diritto sostanziale, nel senso che la situazione del minore deve essere letta alla luce di tale principio; in secondo luogo, esso diviene una fonte interpretativa, necessaria per colmare eventuali lacune presenti in altri testi normativi, e, infine, il principio in questione costituisce una regola di procedura, con il conseguente obbligo di motivazione di ogni provvedimento adottato nei riguardi del minore alla luce del principio stesso.

¹⁸ L’art. 3, par. 3, TUE prevede che l’«Unione instaura un mercato interno» e stabilisce, poi, che l’Unione «promuove la giustizia (...), la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore». Inoltre, la tutela dei diritti del minore è, altresì, un importante aspetto della politica estera dell’Unione. V. art. 3, par. 5, TUE.

¹⁹ Per una sintesi dell’*acquis* dell’Unione per quanto riguarda i diritti del minore, v. Commissione europea, DG Giustizia, *EU acquis and policy documents on the rights of the child*, dicembre 2015, pp. 1-83.

titolari di diritti, indipendenti e autonomi e va considerato preminente dalle autorità pubbliche e dalle istituzioni private²⁰.

Inoltre, la Corte reputa il primato dell'interesse del minore come la lente attraverso la quale devono essere lette le disposizioni del diritto dell'Unione²¹ e nella propria giurisprudenza vi fa riferimento anche a tutela del rispetto della vita familiare così come garantito dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali²², nonché dall'art. 8 della Convenzione europea e, di conseguenza, finisce per guidare qualsiasi interpretazione teleologica delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003.

Infine, quanto all'obiettivo perseguito da quest'ultimo, come risulta dal suo preambolo, esso mira a creare uno spazio giudiziario fondato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie²³ mediante l'introduzione di norme disciplinanti la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale e, secondo il considerando 5, disciplina "tutte" le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, nell'ambito delle quali il diritto di visita è considerato una priorità (considerando 2).

Orbene – osserva la Corte – dal documento di lavoro della Commissione relativo al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale²⁴, del 27 marzo 2001 risulta che il legislatore dell'Unione si è posto la questione di stabilire quali siano le persone in grado di esercitare la responsabilità genitoriale o beneficiare del diritto di visita. Esso ha preso in esame varie opzioni, specie la previsione, come possibile beneficiario, unicamente di uno dei genitori del minore e, all'opposto, l'assenza di qualsiasi limitazione a favore di determinati soggetti. Detto documento menziona in special modo i nonni, facendo riferimento all'allora progetto del Consiglio d'Europa di convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori²⁵, che riconosce il

²⁰ L'art. 24 della Carta enuncia tre principi fondamentali relativi ai diritti del minore: il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, in funzione della loro età e della loro maturità (par. 1), il diritto a che il loro interesse superiore sia considerato preminente in tutti gli atti che li riguardano (par. 2) e il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al loro interesse (par. 3).

²¹ Riguardo al regolamento n. 2201/2003, v., in particolare, Corte di giustizia, sentenze dell'11 luglio 2008, *Inga Rinau*, causa C-195/08 PPU, ECLI:EU:C:2008:406, punti 48 e 51 e del 2 aprile 2009, *A*, causa C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225, punti 61 e 64. V., altresì, sentenza del 13 settembre 2016, *Rendón Marín*, causa C-165/14, EU:C:2016:675, punti 66, 81 e 85.

²² Art. 7 della Carta dei diritti fondamentali "Rispetto della vita privata e della vita familiare": «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni». Cfr., tra gli altri, il commento di G. MARTINICO, in R. MASTROIANNI, S. ALLEGREZZA, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Milano, 2017, p. 114 ss.

²³ Il Consiglio europeo di Tampere, nell'approvare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario, ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario (Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999). V., altresì, considerando 23 del regolamento n. 2201/2003.

²⁴ COM(2001) 166 def., p. 3.

²⁵ Strasburgo, 15 maggio 2003, in vigore dall'1 settembre 2005. Art. 5 *Relazioni personali tra un minore e altre persone che non siano i suoi genitori*: «1. Fatto salvo il bene del minore, può venir instaurata una relazione tra il bambino e altre persone che non siano i suoi genitori aventi legami familiari con il minore. 2. I Paesi contraenti sono liberi di estendere il provvedimento ad altre persone oltre a quelle citate nel comma 1, ed in presenza di tale estensione, i Paesi possono liberamente decidere quale tipo di relazione personale garantire (...)». In questo contesto i "legami familiari" sono definiti come delle

diritto per questi ultimi di intrattenere relazioni personali non soltanto con i loro genitori, ma anche con altre persone aventi legami familiari, come i nonni²⁶. In definitiva, afferma la Corte, il legislatore dell’Unione ha scelto di non limitare il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita.

Inoltre, come rilevato dall’Avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni²⁷, occorre considerare, alla luce dei lavori preparatori afferenti il regolamento n. 2201/2003, che il legislatore UE ha inteso ampliare l’ambito applicativo del regolamento (CE) n. 1347/2000²⁸ – il quale era limitato alle controversie riguardanti i genitori – per includere tutte le decisioni relative alla responsabilità genitoriale e, di conseguenza, al diritto di visita, indipendentemente dalla qualità delle persone che possano esercitarlo e senza, quindi, escludere i nonni²⁹.

Da tale analisi risulta, pertanto, che la nozione di diritto di visita di cui all’art. 1, par. 2, lett. a), e all’art. 2, punti 7 e 10, del regolamento n. 2201/2003, come anticipato, riguarda non soltanto il diritto di visita dei genitori nei confronti del figlio minore, ma

relazioni strette che uniscono, ad esempio, un bambino ai nonni o ai fratelli, e che derivano dalla consanguineità oppure che sono stabiliti per effetto di legge o risultano da una relazione familiare *de facto* (art. 2, lett. d). Si precisa che, per quanto riguarda gli Stati membri, tale Convenzione è stata ratificata unicamente dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di Malta e dalla Romania. Tuttavia, essa rimane importante in quanto codifica in via principale la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che interpreta il diritto al rispetto della vita familiare sancito all’art. 8 CEDU, la quale è vincolante in tutti gli Stati membri. Il rapporto esplicativo di detta Convenzione precisa che l’individuazione delle persone, oltre ai genitori, con cui il minore possa intrattenere relazioni personali, nella misura in cui ciò non sia contrario al suo interesse superiore, è “*d’importanza capitale*”. Esso sottolinea, inoltre, che in alcuni Stati membri le legislazioni hanno ampliato la cerchia di persone alle quali sono concesse o che possono richiedere relazioni personali con un minore e ricorda che, mentre «*tali leggi accordano ai nonni il diritto di intrattenere relazioni personali con il minore, altre attribuiscono loro soltanto il diritto di chiedere di intrattenere tali relazioni personali*» (punti 9 e 47). Infine, il rapporto rileva che la giurisprudenza relativa alla CEDU ha riconosciuto che la tutela di cui all’art. 8 CEDU si estende al mantenimento delle relazioni personali tra un nonno e i suoi nipoti.

²⁶ E. BERGAMINI, *La Corte di giustizia e il diritto di visita dei nonni: sentenza Valcheva c. Babanarakis*, in *Eurojus*, 2 luglio 2018. L’A. evidenzia come nel superiore interesse del minore, da sempre il faro illuminante del percorso verso la maggiore età, rientra non solo il diritto del fanciullo a mantenere rapporti con entrambi i genitori ma anche quello a tenere rapporti con altri membri del nucleo familiare, *in primis* proprio con i nonni “fonte essenziale di stabilità per i minori”, ma anche con tutti gli altri soggetti rientranti nelle nuove strutture familiari diversificate: zii e zie, fratellastri, ex coniugi o partner del genitore ma anche genitori degli stessi che, a prescindere dall’assenza di un legame di sangue, ben potrebbero avere acquisito un solido legame affettivo con il minore anche più forte di quello dei familiari “biologici”. Resta solo da vedere – aggiunge – se questa pluralità di riferimenti esterni, pur contribuendo alla costruzione dell’identità del minore, possa veramente essere considerato essenziale per la tutela del superiore interesse dello stesso.

²⁷ Conclusioni dell’Avvocato generale M. SZPUNAR, presentate nella causa *Neli Valcheva*, cit.

²⁸ Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, *relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi*, del 29 maggio 2000, in GU 2000, L 160, p. 19.

²⁹ Anche se la Convenzione dell’Aia non menziona i nonni, si trovano riferimenti al diritto di visita dei nonni negli esempi 5B e 8A contenuti nel *Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants*, 2014, pp. 64, 65 e 86, in <https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/publications1/?dtid=3&cid=70>.

altresì quello dei nonni, a prescindere dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale³⁰.

Al riguardo, vero è che il regolamento in questione riguarda unicamente le norme sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia, in particolare, di responsabilità genitoriale e, di conseguenza, la questione di chiarire a chi sarà o meno concesso un diritto di visita rientra nell'ambito di applicazione del diritto nazionale, tuttavia, l'ampia nozione citata di "diritto di visita" pare decisamente voluta dal legislatore UE allo scopo di ricomprendervi una pluralità di ipotesi. Essa, in particolare, rileva al fine disporre di una regola di competenza unica ed uniforme, e vale a dire quella delle autorità dello Stato membro della residenza abituale del minore³¹. Sul punto precisa, infatti, la Corte, al pt. 36 che, come rilevato dall'avvocato generale al par. 56 delle sue conclusioni, visto che il riconoscimento di un diritto di visita ad una persona diversa dai genitori può interferire con i diritti e i doveri di questi ultimi, occorre che uno stesso giudice – in linea di principio, il giudice della residenza abituale del minore – statuisca sui diritti di visita, evitando in tal modo possibili soluzioni inconciliabili³². Si consideri, infatti, che le norme sul conflitto di leggi, che individuano la disciplina applicabile alle questioni relative alla responsabilità genitoriale, non sono armonizzate, con il rischio che, nell'ipotesi di più persone (genitori, nonni), potrebbero essere emesse decisioni da giudici diversi e in forza di leggi sostanzialmente diverse, pur riguardando, in sostanza, lo stesso minore; ciò peraltro sarebbe in evidente contrasto con la *ratio* del regolamento n. 2201/2003, che mira a stabilire regole di competenza uniformi nel rispetto del principio di vicinanza nei procedimenti giudiziari³³, in funzione del superiore interesse del minore³⁴.

³⁰ M.C. BARUFFI, *Il principio dei best interests of the child negli strumenti di cooperazione giudiziaria civile europea*, cit., p. 241, ove si osserva che il regolamento pone al centro della disciplina l'interesse del minore a mantenere i contatti con tutti coloro con i quali sussiste un particolare legame familiare, dunque non con i soli genitori.

³¹ Il regolamento non contiene alcuna definizione della locuzione "*residenza abituale*" e manca una nozione comune negli ordinamenti dei Paesi membri. Al riguardo la Corte di giustizia ha specificato, da un lato, che la presenza fisica del minore in un determinato luogo costituisce un elemento necessario per valutare l'abitudine della residenza (v., ad es., Corte di giustizia, sentenza dell'8 giugno 2017, *OL*, causa C-111/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:436, punto 40), e, dall'altro, che tuttavia è necessario considerare in modo globale se il minore si trovi in via temporanea o occasionale in un determinato luogo e se vi sia un certo grado di integrazione nell'ambiente sociale e familiare (v., ad es., Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, *Mercredi*, causa C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829, punto 51). Per far ciò si devono tenere in particolare conto determinate circostanze, quali la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno in quel luogo e l'eventuale trasloco di tutta la famiglia, la cittadinanza del minore, il luogo e le condizioni della frequenza scolastica, le conoscenze linguistiche e le relazioni familiari e sociali del minore.

³² Vedi, anche, Corte di giustizia, *Neli Valcheva*, cit., par. 35: «Occorre altresì sottolineare che, se il diritto di visita non riguardasse tutte queste persone, vi sarebbe la possibilità che le questioni relative a tale diritto vengano risolte non già soltanto dal giudice designato in conformità del regolamento n. 2201/2003, ma anche da altri giudici che si ritengano competenti sulla base del diritto internazionale privato. Vi sarebbe un rischio di adozione di decisioni confliggenti, o addirittura inconciliabili, dato che il diritto di visita riconosciuto ad un familiare del minore potrebbe arrecare pregiudizio a quello riconosciuto a un beneficiario della responsabilità genitoriale».

³³ Le disposizioni del regolamento n. 2201/2003 hanno ampiamente preso a modello la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di

Ne discende, in sintesi, dal punto di vista procedurale, che i giudici del luogo di residenza abituale del minore siano ritenuti i più idonei a risolvere ogni questione relativa alla responsabilità genitoriale, diritto di visita dei nonni compreso³⁵, e solo a titolo eccezionale e in determinate condizioni, è consentito al giudice competente di trasferire il caso all'autorità giurisdizionale di altro Stato membro se quest'ultimo è il più indicato nell'interesse del minore³⁶; spetta, invece, agli ordinamenti nazionali occuparsi del merito.

3. La nozione lata di vita familiare ricomprensiva della relazione tra nonni e nipoti nel sistema di protezione della Convenzione europea

Nel sistema di protezione dei diritti umani del Consiglio d'Europa, invece, la Corte EDU già da tempo, sin dal caso *Marckx c. Belgio* del 1979, ha dichiarato che la “vita familiare” di cui all'art. 8 CEDU non si limita ai rapporti tra genitori e figli, ma include, altresì i legami tra parenti stretti, come quelli tra nonni e nipoti, il che implica l'obbligo per lo Stato di agire in modo tale da consentire il normale svolgimento di siffatte relazioni³⁷.

Orientamento, questo, confermato nel caso *Bronda c. Italia*³⁸, con cui la Corte europea dichiara l'applicazione dell'art. 8 CEDU³⁹ anche ai rapporti con i nonni⁴⁰, e ribadito in ultimo, nel 2021, con la sentenza *Terna c. Italia*⁴¹.

responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori dell'Aia del 19 ottobre 1996. Il regolamento n. 2201/2003 si è ispirato al principio di un'unica competenza (art. 8, par. 2), ossia quella delle autorità dello Stato della residenza abituale del minore, principio sancito da tale Convenzione (art. 8 ss.). Sulla necessità di interpretare in modo uniforme le nozioni identiche di cui alla Convenzione dell'Aia del 1996 e al regolamento n. 2201/2003, si segnalano le conclusioni dell'Avvocato generale J. KOKOTT, presentate il 29 gennaio 2009, nella causa C-523/07, A., EU:C:2009:39, punti 24-26.

³⁴ A tal proposito giova precisare che non soltanto tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo conclusa a New York il 20 novembre 1989 – il cui art. 3, par. 1, prevede che «[i]n tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente» – ma la Corte ha, inoltre, già avuto modo di ricordare che la Convenzione è vincolante per ciascuno degli Stati membri e che tale testo si annovera tra gli strumenti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo di cui la Corte tiene conto per l'applicazione dei principi generali del diritto dell'Unione (v. Corte di giustizia, sentenza del 27 giugno 2006, *Parlamento c. Consiglio*, causa C-540/03, EU:C:2006:429, punto 37).

³⁵ V. considerando 12 e art. 8 del regolamento n. 2201/2003.

³⁶ V. considerando 13 e art. 15 del regolamento n. 2201/2003. Occorre rilevare, inoltre, che tale regolamento presta particolare attenzione all'audizione del minore. V., in proposito, il considerando 19, artt. 41, par. 2, lett. c) e 42, par. 2, lett. a), del regolamento n. 2201/2003.

³⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 13 giugno 1979, ricorso n. 6833/74, *Marckx c. Belgio*, par. 45. Così, anche, Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 13 luglio 2000, *Scozzari e Giunta c. Italia*, ricorsi nn. 39221/98 e 41963/98, par. 221; sentenza del 30 novembre 2017, *Strand Lobben e altri c. Norvegia*, ricorso n. 37283/13, par. 89; decisione dell'11 ottobre 2016, *T.S. e J..J. c. Norvegia*, ricorso n. 15633/15, par. 24; decisione del 10 aprile 2018, *q c. Slovenia*, ricorso n. 14401/17, par. 27; decisione dell'8 settembre 2020, *Guliyeva c. Azerbaijan*, ricorso n. 19228/11.

³⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 9 giugno 1998, ricorso n. 22430/93, *Bronda c. Italia*, par. 51, ove ricorda, altresì, che il godimento da parte di genitore e figlio della reciproca compagnia rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare (così, anche, Corte europea dei diritti

Invero, in talune fattispecie, la Corte europea ritiene che i rapporti tra nonni e nipoti siano di natura e intensità diversa rispetto a quelli tra genitori e figli e, dunque, per la loro natura richiedano in linea di principio un livello di protezione inferiore⁴²; in altre

dell'uomo, decisione del 7 luglio 2015, *Dariciuc c. Romania*, ricorso n. 47873/13) e che le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono un'interferenza con il diritto tutelato dall'art. 8 CEDU.

³⁹ Per un commento sull'art. 8 v. C. PITEA, L. TOMASI, *Diritto al rispetto della vita privata e familiare*, in V. ZAGREBELSKY, P. DE SENA, S. BARTOLE (eds.), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, p. 297 ss. In particolare cfr. sul concetto di "vita familiare" (pp. 300-302), ove si precisa che tale nozione include sia le relazioni giuridicamente istituzionalizzate (famiglia legittima), sia le relazioni fondate sul dato biologico (famiglia naturale), sia quelle che costituiscono la famiglia in senso sociale, alla condizione che sussista l'effettività dei legami personali. Vi rientrano, ad esempio, il rapporto di coniugio anche costituito in modo non conforme al diritto nazionale, purché non fittizio (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 28 maggio 1985, *Abdulaziz, Cabale set Balkandali c. Regno Unito*, ricorsi nn. 9214/80; 9473/81 e 9474/81, parr. 62-63); la relazione di fatto tra partner di diverso sesso che sia effettiva, come rilevato dalla coabitazione (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 27 ottobre 1994, *Kroon e altri c. Paesi Bassi*, ricorso n. 18535/91, par. 30) e tra partner dello stesso sesso (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 24 giugno 2010, *Schalk e Kopf c. Austria*, ricorso n. 30141/04, par. 94). In materia di filiazione costituisce vita familiare sia la filiazione legittima (*inter alia*, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 23 settembre 1994, *Hokkanen c. Finlandia*, ricorso n. 19823/92, par. 54 che non (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Marckx*, cit., par. 31); la filiazione adottiva una volta costituita (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 22 giugno 2004, *Pini e altri c. Romania*, ricorsi nn. 78028/01 78030/01, parr. 139-140 e 143-148); il rapporto tra fratelli (Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza *Scozzari e Giunta*, cit., par. 170); il rapporto tra titolari dell'affidamento etero familiare e minore affidato (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 27 aprile 2010, *Moretti e Benedetti c. Italia*, ricorso n. 16318/07, par. 48). Ivi si precisa, in sintesi, a p. 302, che volendo schematizzare la giurisprudenza in materia, l'esistenza di una "vita familiare" dipende dalla compresenza di: i) rapporto di parentela ed effettività del legame; oppure di ii) rapporto di parentela e "apparenza" di famiglia nei confronti dei terzi; o ancora di iii) rapporto di parentela giuridicamente costituito e volontà di costruzione del legame, frustrata dal comportamento o dall'inazione delle autorità nazionali.

⁴⁰ Vedi, anche, Corte europea diritti dell'uomo, sentenza del 5 marzo 2019, *Bogonosovy c. Russia*, ricorso n. 38201, par. 95, ove si afferma che il significativo rapporto affettivo tra ascendente e nipote è riconducibile alla tutela della "vita familiare" ex art. 8 della Convenzione e che un'interpretazione restrittiva delle legge applicabile da parte delle autorità nazionali in un procedimento di adozione, tale da escludere ogni valutazione circa l'opportunità di mantenere detto rapporto nel migliore interesse del minore – a fronte, oltretutto, di una specifica richiesta in tal senso da parte del nonno – integra una violazione dell'art. 8 CEDU. Vedi, invece, Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 9 ottobre 2003, *Slivenko c. Latvia*, ricorso n. 48321/99, par. 97, ove la Corte sembra escludere dalla nozione di "vita familiare" il rapporto tra nonni e nipoti in assenza di dipendenza.

⁴¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 14 gennaio 2021, *Terna c. Italia*, ricorso n. 21052/18, par. 63. Con tale sentenza la Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver violato il diritto di una nonna a mantenere i contatti con la nipote, che le era stata affidata sin dalla nascita (si era, infatti, sviluppato uno stretto legame interpersonale e la ricorrente si comportava a tutti gli effetti come sua madre) e precisa che tale violazione non è stata tuttavia il frutto di una discriminazione nei confronti della donna perché la famiglia del marito appartenesse all'etnia Rom, ma piuttosto dei ritardi da parte delle autorità nazionali per assicurare il rispetto dei diritti di visita del ricorrente dovuti all'«esistenza in Italia di un problema sistemico» per questo tipo di casi (par. 97).

⁴² Corte europea dei diritti dell'uomo, decisione del 25 novembre 2014, *Kruškić c. Croazia*, ricorso n. 10140/13, par. 110, ove si precisa che in circostanze normali il rapporto tra nonni e nipoti è diverso per natura e grado dal rapporto tra genitore e figlio e, quindi, per sua stessa natura richiede generalmente un grado di protezione inferiore. Pertanto, quando ad un genitore viene negato l'accesso ad un figlio affidato alla pubblica assistenza, ciò costituisce nella maggior parte dei casi un'interferenza con il diritto del genitore al rispetto della vita familiare tutelato dall'art. 8 della Convenzione, ciò non sarebbe necessariamente nel caso dei nonni. In quest'ultima situazione ci può essere un'interferenza con il diritto dei nonni di rispettare la loro vita familiare solo se l'autorità pubblica riduce l'accesso al di sotto di quanto è normale, cioè diminuisce i contatti rifiutando ai nonni l'accesso ragionevole necessario per

cause, invece, sostiene che la tutela concessa ai nonni non sia minore a causa della presenza dei genitori esercitanti la potestà genitoriale⁴³ ed accorda rilievo anche ai rapporti “sufficientemente stretti” tra minore e nonni con i quali egli ha vissuto per un certo periodo di tempo⁴⁴, con la precisazione che la convivenza non è un prerequisito, ma bastano stretti rapporti creati da contatti frequenti⁴⁵, pure quando essi avvengano, di norma, con l’accordo di chi ha la responsabilità genitoriale e, quindi, a discrezione del/i genitore/i⁴⁶.

Da quanto asserito in sede giurisprudenziale, sembrerebbero, dunque, dedursi nozioni diverse di nonni e gradi differenti di tutela a seconda che si acceda all’uno o all’altro orientamento. Inoltre, i rispettivi diritti e obblighi parrebbero diversificati a seconda del carattere più o meno stretto dei rapporti con i nipoti, potendosi ragionevolmente affermare che nonni con essi conviventi o legati da rapporti più stretti vantano diritti dotati di una tutela rafforzata ed incombono in obblighi più gravosi rispetto agli altri nonni⁴⁷.

3.1. Gli obblighi negativi e positivi incumbenti sullo Stato per garantire il rispetto dei diritti dei nonni

Al di là del legame più o meno stretto, al fine di preservare il rapporto nonni-nipoti, l’art. 8 CEDU impone allo Stato l’osservanza di obblighi negativi e positivi, il cui confine, invero, non si presta ad una definizione precisa.

Ad ogni modo interessanti indicazioni in materia sono rinvenibili in sede giurisprudenziale, come nella sentenza *Solarino c. Italia*⁴⁸, in cui la Corte ha precisato

preservare il normale rapporto nonno-nipote (si veda, anche, Commissione, decisione del 9 marzo 1988, *Price c. the United Kingdom*, ricorso n. 12402/86; decisione della Commissione del 14 luglio 1988, *Lawlor c. Regno Unito*, ricorso n. 12763/87). Questo perché il rispetto per la vita familiare in tali situazioni implica l’obbligo per lo Stato di agire in un modo tale da consentire ai legami tra i nonni e i loro nipoti di svilupparsi normalmente. Così, anche, Corte europea dei diritti dell’uomo 16 aprile 2015, *Mitovi c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, ricorso n. 53565/13, par. 58.

⁴³ Corte europea dei diritti dell’uomo sentenza del 2 novembre 2010, *Nistor c. Romania*, ricorso n. 14565/05, par. 71.

⁴⁴ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *Bronda c. Italia*, cit., par. 51; sentenza *Nistor c. Romania*, cit., par. 71.

⁴⁵ Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione del 25 novembre 2014, *Kruškić c. Croazia*, ricorso n. 10140/13, par. 108; sentenza *Strand Lobben e altri*, cit., par. 89.

⁴⁶ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Mitovi c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia*, cit., par. 58; sentenza *Strand Lobben e altri*, cit., par. 89.

⁴⁷ Al riguardo si segnala Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *Terna c. Italia*, cit., par. 64. La Corte pur rilevando che nel caso di specie i genitori del minore erano stati privati della loro potestà genitoriale, e anche in assenza di una procedura ufficiale per la cura del minore da parte del ricorrente, ha osservato che quest’ultima si era presa cura della nipote sin dalla sua nascita, che si era sviluppato uno stretto legame interpersonale e che la ricorrente si comportava a tutti gli effetti come sua madre, di conseguenza ha ritenuto che, nel caso di specie, il rapporto tra la ricorrente e sua nipote fosse in linea di principio della stessa natura degli altri rapporti familiari protetti dall’art. 8 della Convenzione.

⁴⁸ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 9 febbraio 2017, *Solarino c. Italia*, ricorso n. 76171/13, par. 38.

che in ambo i casi i principi sono comparabili ed occorre aver riguardo al giusto equilibrio tra gli interessi dell'individuo e della società nel suo insieme, tenendo conto che l'interesse superiore del minore deve sempre costituire la considerazione determinante⁴⁹.

Più nello specifico, poi, di estremo interesse è il caso *Manuello e Nevi* (par. 53)⁵⁰, in cui la Corte ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU proprio per il mancato rispetto del diritto alla vita familiare di due nonni, privati del rapporto con la nipote, a causa del sospetto abuso sessuale del padre, loro figlio, nei confronti della bambina⁵¹.

⁴⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 19 settembre 2000, *Gnahoré c. Francia*, ricorso n. 40031/98, par. 59 CEDU; sentenza del 12 luglio 2018, *D'Acunto e Pignataro c. Italia*, ricorso n. 6360/13, par. 72.

⁵⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 20 gennaio 2015, *Manuello e Nevi c. Italia*, ricorso n. 107/10, par. 48. Per un commento v. M. CASTELLANETA, *Minori: 'diritto di visita' non solo verso chi esercita responsabilità genitoriali ma anche per i nonni*, in *Guida al diritto*, 2015, n. 7, p. 96 ss.; A. PITRONE, *L'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo tutela il diritto di visita dei nonni*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2015, p. 215 ss.; G. SPELTA, *Il lungo percorso per l'affermazione del diritto di visita dei nonni*, in *Nuova giurisprudenza civile*, 2015, n. 6, p. 558 ss.; V. PICCONE, *Tutela familiare e interesse alla conservazione dei rapporti di affettività (art. 8 CEDU)*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2016-2020)*, Milano, 2020, pp. 584-588.

⁵¹ La vicenda ha inizio con la separazione del figlio, nel maggio 2002, il quale viene denunciato dalla scuola materna frequentata dalla bambina di cinque anni, per sospette molestie sessuali da parte del padre. La moglie chiede la decadenza dalla potestà e da allora per i nonni paterni, che avevano vissuto fino a quel momento a stretto contatto con la bambina, inizia l'odissea giudiziaria: la minore viene affidata ai servizi sociali e collocata presso i nonni materni con facoltà per il padre di vedere la figlia con le modalità indicate dal servizio sociale; i nonni paterni ricorrono al Tribunale per i minorenni chiedendo di vedere la nipote e si dichiarano disposti ad avere la sua custodia; per due anni i contatti tra la bambina e i nonni avvengono solo tramite i servizi sociali con telefonate e lettere, poi i nonni chiedono di poterla incontrare, frequentando corsi appositi per prepararsi all'evento e, infine, viene loro concessa la possibilità di vederla. Nel giugno 2006, la psicologa che teneva in cura la bambina chiede al giudice di sospendere la decisione sugli incontri con i nonni, poiché la minore avrebbe mostrato un senso di paura e di angoscia nei confronti del padre e poiché la figura dei nonni era associata a quella del padre. Nello stesso mese si conclude il processo penale a carico del padre con una sentenza di assoluzione. Con decreto emesso il 20 giugno 2007 il Tribunale per i minorenni di Torino dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di decadenza del padre dalla potestà genitoriale sulla figlia minore proposta dalla madre ex art. 330 c.c., ma dispone la sospensione dei rapporti della minore con i nonni paterni e conferma la sospensione dei rapporti con il padre, incaricando il servizio sociale di proseguire nell'intervento di sostegno e di preparazione per la graduale ripresa dei rapporti. Contro il provvedimento, i nonni propongono reclamo sostenendo che il Tribunale ha ommesso di valutare che nel maggio 2006 il padre è stato assolto dalle accuse di abuso sessuale e contestano che la bambina abbia manifestato un'effettiva volontà di non incontrarli, ricollegando il rifiuto all'influenza della madre sulla figlia. Con decreto del 29 aprile 2008, la Corte d'appello di Torino respinge il reclamo, in quanto l'assoluzione del padre con la formula di cui all'art. 530 c.p.p., co. 2, per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova, non cambia la valutazione dei traumi subiti dalla minore in relazione alla figura paterna e di riflesso anche nei confronti dei nonni, la cui figura la bambina non riesce a scindere da quella del padre. I nonni ricorrono, infine, in Cassazione che, con sentenza del 17 giugno 2009 n. 14091, dichiara il ricorso inammissibile perché il provvedimento di giurisdizione volontaria non mira a risolvere un conflitto tra diritti posti sullo stesso piano, ma è preordinato all'esigenza prioritaria di tutela degli interessi del minore e, dunque, è sempre modificabile e revocabile non solo *ex nunc*, ma anche *ex tunc*. I nonni adiscono, dunque, la Corte europea lamentando la violazione del loro diritto al rispetto della vita familiare a causa della durata eccessiva del procedimento per l'autorizzazione degli incontri con la bambina e per il fatto che i servizi sociali non hanno attuato il provvedimento giudiziario che disponeva gli incontri. Essi sostengono che i

A tal proposito i giudici di Strasburgo rammentano che l’art. 8 CEDU ha essenzialmente lo scopo di tutelare l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri: esso impone allo Stato l’obbligo negativo di astenersi da intromissioni, mediante ogni misura, atto o condotta posto in essere da autorità pubbliche che abbia l’effetto di limitare l’esercizio dei diritti garantiti⁵².

Inoltre, il medesimo articolo impone, altresì, obblighi positivi circa il rispetto effettivo della vita privata o familiare. Tra questi vi è pure la predisposizione di un “arsenale giuridico” adeguato e sufficiente a garantire i diritti legittimi degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie o delle misure specifiche appropriate⁵³. Questo – precisa la Corte – deve permettere allo Stato di adottare tutte le misure idonee a riunire il genitore e il figlio, anche in caso di conflitto tra i genitori⁵⁴ e lo stesso vale per le relazioni tra il minore e i nonni⁵⁵.

Siffatti obblighi, tra l’altro, non si limitano a fare in modo che il minore possa ricongiungersi con il genitore o avere un contatto con lui, ma comprendono altresì tutte le misure preparatorie che permettono di giungere a siffatto risultato⁵⁶. Queste, per risultare adeguate, devono essere attuate rapidamente, in quanto il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili⁵⁷.

Tuttavia il fatto che gli sforzi delle autorità possano risultare vani non porta automaticamente alla conclusione che lo Stato si sia sottratto agli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 della Convenzione⁵⁸. In effetti, l’obbligo di adottare misure per riunire il figlio e il genitore non convivente non è assoluto, e la comprensione e la cooperazione di tutte le persone interessate costituiscono pur sempre un fattore di

tribunali nazionali, impedendo loro di vedere la loro nipote, non hanno neppure tenuto conto dell’interesse superiore della minore, intervenendo in maniera sproporzionata nel loro diritto alla vita familiare. La bambina aveva appena cinque anni quando il procedimento relativo alle visite era cominciato e ora ne aveva diciassette. In questi dodici anni, nonni e nipoti erano stati privati di una relazione e un legame importante.

⁵² Sulla nozione di “interferenza statale” v. il commento all’art. 8 *Diritto al rispetto della vita privata e familiare*, in V. ZAGREBELSKY, P. DE SENA, S. BARTOLE (eds.), *Commentario breve alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo*, cit., p. 303: essa può derivare da una misura legislativa, da un atto amministrativo, da un comportamento materiale delle autorità pubbliche. Un’ingerenza statale nel godimento dei diritti costituisce violazione dell’obbligo di rispettarli nella misura in cui non soddisfi le tre condizioni indicate nella cd. “*clausola di limitazione*”: legalità; finalità legittima; e necessità in una società democratica.

⁵³ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 23 giugno 2005, *Zawadka c. Polonia*, ricorso n. 48542/99, par. 53.

⁵⁴ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 25 gennaio 2000, *Ignaccolo-Zenide*, ricorso n. 31679/96, par. 108; sentenza del 24 aprile 2003, *Zavřel c. Repubblica ceca*, ricorso n. 14044/05, par. 47 e sentenza del 12 gennaio 2006, *Mihailova c. Bulgaria*, ricorso n. 35978/02, par. 80.

⁵⁵ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Nistor*, cit., par. 71.

⁵⁶ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 5 febbraio 2004, *Kosmopoulou c. Grecia*, ricorso n. 60457/00, par. 45; sentenza del 26 maggio 2009, *Amanalachioai c. Romania*, ricorso n. 4023/04, par. 95; *Ignaccolo-Zenide*, cit., parr. 105 e 112.

⁵⁷ In relazione gli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 CEDU che impongono allo Stato di adottare misure idonee a riunire i genitori e il minore in tempi rapidi: Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *Terna c. Italia*, cit., par. 65; sentenza del 17 dicembre 2013, *Nicolò Santilli c. Italia*, ricorso n. 51930/10, parr. 65-71; sentenza del 2 novembre 2010, *Piazzi c. Italia*, ricorso n. 36168/09, par. 78; sentenza del 18 luglio 2019, *T.I e altri c. Grecia*, ricorso n. 40311710.

⁵⁸ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Nicolò Santilli*, cit., par. 67.

rilievo. Se le autorità nazionali devono sforzarsi di agevolare una simile collaborazione, un obbligo per le stesse di ricorrere alla coercizione in materia non può che essere limitato: esse devono, infatti, tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà di costoro, in particolare dell'interesse superiore del minore⁵⁹ e dei diritti conferitigli dall'art. 8 CEDU⁶⁰. Inoltre, come riconosciuto costantemente dalla giurisprudenza della Corte, è richiesta la massima prudenza quando si ricorre alla coercizione in tale delicato ambito⁶¹; in particolare, l'art. 8 non può autorizzare un genitore a far adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore⁶².

Il punto decisivo consiste, dunque, nello stabilire se le autorità nazionali abbiano adottato, per facilitare le visite, tutte le misure necessarie, ragionevolmente esigibili dalle stesse⁶³.

Nel caso *Manuello*, ad esempio, la Corte osserva che l'impossibilità per i ricorrenti di vedere la nipote è la conseguenza, in un primo momento, della mancanza di diligenza delle autorità competenti e, in un secondo tempo, della decisione di sospendere gli incontri⁶⁴. I nonni in questione, infatti, non hanno potuto ottenere la realizzazione, in tempi ragionevoli, di un percorso di riavvicinamento con la nipote, non avendo i servizi sociali dato esecuzione alla decisione del tribunale che autorizzava gli incontri medesimi⁶⁵.

In altre parole nella causa *Manuello e Nevi c. Italia* si assiste ad una parificazione di tutela del diritto del genitore e di quello degli ascendenti, condannando l'Italia per la mancata, protratta concessione del diritto di visita ai nonni e ciò senza nemmeno invocare come parametro il superiore interesse del minore, bensì procedendo ad una autonoma valutazione del diritto degli avi.

⁵⁹ Si segnala, altresì, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 23 settembre 1994, *Hokkanen c. Finlandia*, ricorso n. 19823/92, ove un padre ha chiesto l'affidamento della figlia che viveva da anni con i nonni. La figlia non voleva andare a vivere con il padre e la Corte ha stabilito che la bambina era sufficientemente matura perché il suo punto di vista fosse preso in considerazione e che pertanto il diritto di visita non avrebbe dovuto essere accordato in spregio della sua volontà.

⁶⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 29 giugno 2004, *Voleský c. Repubblica ceca*, ricorso n. 63267/00, par. 118.

⁶¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 22 novembre 2005, *Reigado Ramos c. Portogallo*, ricorso n. 73229/01, par. 53.

⁶² Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 13 luglio 2000, *Elsholz c. Germania*, ricorso n. 25735/94, par. 49.

⁶³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Nuutinen c. Finlandia*, ricorso n. 32842/96, par. 128.

⁶⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Manuello*, cit. parr. 56-57. La Corte osserva che la decisione di sospendere gli incontri tra i ricorrenti e la minore era stata fondata esclusivamente sulle relazioni degli psicologi dalle quali risultava che la minore associava i nonni al padre e alle sofferenze subite a causa delle presunte molestie sessuali. Al riguardo, il divieto degli incontri rientra tra le misure che le autorità hanno diritto di adottare nelle cause di molestie sessuali e ricorda che lo Stato ha l'obbligo di proteggere i minori da qualsiasi ingerenza negli aspetti fondamentali della loro vita privata (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 9 maggio 2003, *Covezzi e Morselli c. Italia*, ricorso n. 52763/99, par. 103; sentenza del 22 ottobre 1996, *Stubbings e altri c. Regno Unito*, ricorsi nn. 22083/93 e 22095/93, par. 64). Tuttavia, la Corte constata nel caso di specie che il procedimento penale nei confronti del padre era pendente quando i giudici interni hanno autorizzato gli incontri e che dopo l'assoluzione del padre nel 2006 gli stessi giudici hanno deciso di negare qualsiasi possibilità di incontro.

⁶⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 21 ottobre 2008, *Clemeno e altri*, ricorso n. 19537/03, parr. 59-61.

In definitiva, secondo la Corte di Strasburgo il diritto al rispetto della vita familiare comprende, altresì, la necessità di assicurare ai nonni una relazione stabile con i nipoti mediante azioni positive che consentano di attuare tempestivamente i provvedimenti giudiziari adottati a tal fine. E qui valga precisare che la Corte non ha il compito di sostituire la propria valutazione a quella delle autorità nazionali competenti circa le misure da adottare, giacché quest’ultime si trovano in una posizione migliore⁶⁶, in contatto diretto con il contesto della causa e con le parti implicate⁶⁷. Il suo ruolo piuttosto è quello di rivedere, ai sensi della Convenzione, le decisioni delle autorità adottate nell’esercizio del loro potere di apprezzamento⁶⁸ per valutare se esse siano pertinenti e sufficienti ai sensi dell’art. 8 CEDU.

Nondimeno, però, nel caso *Manuello*, la Corte non può ignorare il fatto che i ricorrenti non vedano la nipote da circa dodici anni; che hanno chiesto diverse volte che fosse realizzato un percorso di avvicinamento con la minore; che hanno seguito le prescrizioni dei servizi sociali e degli psicologi, e che, nonostante ciò, non è stata adottata alcuna misura tale da permettere di ristabilire il legame sperato, pregiudicando il rapporto medesimo. Pertanto, nonostante il margine di apprezzamento dello Stato in materia⁶⁹, la Corte ha condannato l’Italia a pagare 16.000 euro a titolo di danno morale e 5.000 per spese legali e di giustizia per la violazione del diritto alla vita familiare sancito dall’art. 8 CEDU in assenza di misure nazionali adeguate a mantenere il legame familiare tra nonni e nipote.

Nel 2017 poi la Corte europea ha richiamato *in toto* quanto precisato nella causa *Manuello*, in una fattispecie analoga – *Beccarini e Ridolfi c. Italia*⁷⁰ – in cui, dopo aver

⁶⁶ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 24 marzo 1988, *Olsson c. Svezia (n. 2)*, ricorso n. 10465/83, par. 90. Vedi, in ultimo, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *Terna c. Italia*, cit., par. 71.

⁶⁷ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *Reigado Ramos*, cit., par. 53.

⁶⁸ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 7 dicembre 1976, *Handyside c. Regno Unito*, ricorso n. 5493/72, par. 50.

⁶⁹ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza *Solarino*, cit., parr. 41-54. Le decisioni con cui viene limitato il diritto di visita del ricorrente rappresentano un’interferenza con il diritto di quest’ultimo al rispetto della vita familiare, ex art. 8 CEDU, laddove venga oltrepassato il margine di apprezzamento riconosciuto in materia di affidamento. Al fine di tutelare il diritto alle relazioni familiari, va esercitato il massimo controllo su restrizioni aggiuntive in tema di garanzie giuridiche riconosciute dall’ordinamento (nell’enunciare il principio, la Corte europea ha ritenuto che la decisione della Corte d’appello, con cui era stato sospeso l’esercizio del diritto di visita dei nonni paterni, disponendo, altresì, che gli incontri col padre avvenissero in ambiente protetto, era il risultato di un’erronea valutazione basata su un semplice sospetto avanzato dalla madre del minore).

⁷⁰ Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 7 dicembre 2017, *Beccarini e Ridolfi c. Italia*, ricorso n. 63190/16, par. 49 ss. I ricorrenti, il sig. Beccarini e la sig.ra Ridolfi, sono i nonni materni di tre bambini nati a Bruxelles. Tra il 2003 e il 2004, avendo constatato l’incapacità della madre di svolgere il ruolo di genitore, il Tribunale di Bruxelles ha assegnato ai ricorrenti la custodia dei tre bambini che sono stati trasferiti in Italia ed assistiti dai servizi sociali di Ferrara fino al 2010. Nel giugno 2012, i servizi sociali hanno suggerito al Tribunale dei minori di Ferrara di separare i bambini dai nonni a causa dell’impossibilità di quest’ultimi di prendersi cura dei nipoti, proprio per le difficoltà dei minori, sicché l’11 giugno 2012 i bambini sono stati posti in un centro di accoglienza. Da quella data, i ricorrenti non hanno mai più rivisto i nipoti, per 5 anni, fino al 2017. Con una decisione del 9 maggio 2014, il Tribunale ha ordinato una graduale ripresa dei contatti, nelle aree protette, tra i richiedenti e i minori, ma nel 2015 i servizi sociali hanno informato il Tribunale che nessun incontro con i ricorrenti aveva avuto luogo,

riaffermato che il rapporto tra nonni e nipoti fa parte dei legami familiari ai sensi dell'art. 8 CEDU, ha asserito che è suo compito esaminare se le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per mantenere i legami tra i ricorrenti e i loro nipoti, e se abbiano in tal modo adempiuto ai loro obblighi positivi derivanti dall'art. 8 della Convenzione. Tra l'altro ciò è stato ribadito, più di recente, nel citato caso *Terna c. Italia*, ove si fa leva, in particolare, sulla necessità di una rapida adozione di tali misure, specie qualora i ritardi da parte delle autorità nazionali di assicurare il rispetto dei diritti di visita dei nonni⁷¹, rilevino l'esistenza di un problema sistemico statale⁷².

4. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale della relazione ascendenti-nipoti nell'ordinamento italiano in sintonia con il trend internazionale

Sulla scia della sensibilità maturata in Europa nei riguardi degli avi si colloca, altresì, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, della relazione affettiva ascendenti⁷³-nipoti e l'individuazione degli strumenti idonei a farla valere in sede processuale; essa può scindersi in due archi temporali e, vale a dire, prima e dopo la riforma attuata con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Ante riforma l'interesse del minore a relazionarsi con i nonni si riscontrava nel testo dell'art. 155 c.c. (oggi trasfuso nell'art. 337 *ter* c.c.), come modificato dalla legge 54/2006 sull'affidamento condiviso⁷⁴, il quale, al primo comma prevedeva che, nel caso

essendo stata data priorità al ripristino dei legami dei figli con la madre. In data 27 ottobre 2015, il Tribunale ha affidato la custodia dei figli ai servizi sociali con collocamento presso la madre e ha ordinato ai servizi sociali di organizzare incontri tra nonni e bambini. Nonostante le numerose richieste dei ricorrenti e le due decisioni giudiziarie del 2014 e del 2015, non sono stati organizzati incontri dai servizi sociali. I ricorrenti hanno potuto vedere i bambini una volta nell'aprile 2017 e una volta a maggio 2017, solo grazie all'accordo dato dalla madre. Adita, dunque, la Corte europea per violazione dell'art. 8 CEDU, i giudici di Strasburgo ritengono che le autorità nazionali non hanno compiuto sforzi adeguati e sufficienti per preservare i legami familiari tra i nonni ed i loro nipoti e, pertanto, hanno violato il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare.

⁷¹ Sul diritto di visita *ex art. 8 CEDU v. V. COLUCCI, Il diritto di visita del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2016-2020)*, cit., pp. 591-616, in part. p. 596.

⁷² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Terna c. Italia*, par. 97.

⁷³ La categoria giuridica specifica in cui i nonni sono collocati nell'ambito della parentela è quella degli ascendenti, in cui sono ricompresi anche bisnonni, trisavoli. I nonni non sono mai nominati con questo nome nei codici. L'art. 74 c.c. li colloca nell'ambito della parentela, categoria con cui indistintamente la legge si riferisce al vincolo che unisce le persone che discendono da uno stesso stipite. La filiera parentale in cui i nonni sono inseriti è quella della linea retta che lega i figli ai propri genitori e ai genitori dei genitori (appunto i nonni). Considerato dal punto di vista del nipote i nonni sono parenti di secondo grado. Infatti, come ricorda l'art. 76 c.c. «nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite». Ciascuno dei nonni (paterni o materni) è, appunto, lo stipite.

⁷⁴ C. MURGO, *Il diritto degli avi e l'interesse dei minori: due corti a confronto*, in *GiustiziaCivile.com*, 10 giugno 2015. L'A. sostiene che un primo segnale in materia fu lanciato dalla legge sull'adozione dei minori (l.n. 184/1983 con s.m.i. quali l.n. 476/1998 e l.n. 159/2001). In essa si parla di «diritto del minore

di separazione personale dei genitori, il figlio minore avesse diritto, tra l'altro, a «*conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*». Tale norma, tuttavia, era applicabile, in forza dell'art. 4 della legge medesima, ai soli giudizi relativi alla crisi familiare compreso divorzio, crisi della famiglia di fatto e annullamento del matrimonio ed era riferita ai soli diritti dei figli legittimi, nati dall'unione matrimoniale, senza fare alcun cenno ai figli naturali nati fuori dal matrimonio.

Inoltre, l'articolo, benché novellato, prevedeva che fossero i minori, figli di coniugi separati, a vantare il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e non viceversa⁷⁵. Non era, dunque, contemplato un autonomo diritto di visita dei nonni, ma il solo diritto del minore a mantenere rapporti positivi valutati di volta in volta dal giudice investito della questione⁷⁶, il quale poteva pronunciarsi al riguardo anche d'ufficio.

Il quadro poi è significativamente mutato all'indomani della riforma della filiazione (legge delega 219/2012⁷⁷ e d.lgs. 154/2013⁷⁸).

A seguito, infatti, dell'art. 42 del d.lgs. n. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall'art. 2 della l. 219/2012, l'attuale art. 317 *bis* c.c. codifica il «*diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni*» (comma 1) e, al comma 2, consente all'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto di «*ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore*»⁷⁹ ex art. 336, co. 2⁸⁰.

ad una famiglia» ed allora l'A. ha notato che la medesima disciplina «aveva colto lo snodo centrale dei complessi percorsi delle relazioni familiari, che non si limitano ai rapporti tra genitori e figli, ma coinvolgono tutti i componenti di quella formazione sociale che è la famiglia».

⁷⁵ Cassazione civile, sentenza dell'11 agosto 2011, n. 17191: «*L'art. 155 co. 1 c.c. attribuisce al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, nel quadro del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i propri genitori e con la medesima finalità di evitare, per quanto possibile, che la separazione produca traumi nello sviluppo della personalità del minore stesso ma non attribuisce ai nonni un diritto di visita dei nipoti autonomamente tutelabile*».

⁷⁶ Cassazione civile, sentenza del 4 novembre 2019, n. 28257. Il giudice di merito, chiamato a valutare l'adeguatezza di un familiare ad essere affidatario temporaneo di un minore, deve valorizzare il contributo che le figure vicarianti inter-familiari, come i nonni, possono dare al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine. Lo ha ribadito la Cassazione accogliendo il ricorso dei nonni in relazione ad una vicenda relativa all'affido temporaneo di tre fratelli, collocati in ambiente etero-familiare protetto.

⁷⁷ Legge 10 dicembre 2012, n. 219 *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*, in GU Serie Generale n. 293 del 17 dicembre 2012, in vigore dall'1 gennaio 2013.

⁷⁸ D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*, in GU Serie Generale n. 5 dell'8 gennaio 2014, in vigore dal 7 febbraio 2014. Cfr. F. DANOVI, *Il d.lgs. n. 154/2013 e l'attuazione della delega sul versante processuale: l'ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva*, in *Famiglia e diritto*, 2014, n. 5, p. 540 ss.

⁷⁹ Cassazione, sentenza del 25 settembre 1998, n. 9606: «*Il genitore, nel corretto esercizio della potestà sul figlio minore, non può senza plausibile ragione in relazione al preminente interesse del minore medesimo, vietargli ogni rapporto con i parenti più stretti, quali i nonni, tenuto conto del potenziale danno a lui derivante dall'ostacolo a relazioni affettive che sono conformi a principi etici del nostro ordinamento, ove mantenute in termini di frequenza e di durata, tali da non compromettere la funzione educativa del genitore stesso; pertanto a fronte di un siffatto comportamento, deve riconoscersi a detti nonni la facoltà di ricorrere al giudice, ai sensi degli art. 333 e 336 cod. civ. per conseguire un provvedimento che assicuri loro un rapporto con il nipote, sia pure nei limiti sopra specificati e sempre che non vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsiglino il rapporto medesimo*».

Il nuovo art. 317 *bis* c.c. regola, dunque, il rapporto tra nonni e nipoti, qualificandolo e rafforzandolo con l'uso della locuzione "diritto". È bene, però, osservare che il legislatore non parla del diritto di "avere" legami, ma riconosce il diritto di "mantenerli", il che presuppone che i nonni abbiano già un rapporto con i nipoti⁸¹ e si preoccupa di preservarlo da eventuali interruzioni.

Inoltre, il legame non deve essere di "qualsiasi tipo", ad esempio solo formale, bensì "significativo", tale da incidere nella crescita dei nipoti "minorenni", posto che quelli maggiorenni possono decidere autonomamente quali legami coltivare.

L'art. 317 *bis* c.c. riconosce, in sintesi, un diritto di visita degli ascendenti, autonomo e indipendente rispetto a quello genitoriale, tutelato, altresì, sul piano giurisdizionale⁸², atteso il ruolo fondamentale dei nonni per la crescita del minore⁸³, ma al contempo pone un limite: l'esclusivo interesse del minore.

Sul piano giurisprudenziale, prima dell'introduzione dell'art. 317 *bis* c.c. l'orientamento prevalente negava l'esistenza di un diritto di visita dei nonni, non riconosciuto da alcuna norma giuridica e, pertanto le pretese ad intrattenere rapporti personali con i nipoti si sostanziano in un mero interesse morale e affettivo, privo di tutela⁸⁴.

⁸⁰ G. SAVI, *L'esercizio dell'azione degli ascendenti nel nuovo art. 317-bis c.c.*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2015, n. 2, p. 547 ss. Al riguardo, in senso critico v. E. GIACOBBE, *I vecchi e i giovani*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2016, fasc. 3, p. 905 ss., il quale parla di una "vittoria di Pirro" per i nonni, in quanto, con evidente contraddizione tecnico-giuridica i provvedimenti da emanarsi in questo contesto dal giudice, saranno presi nell'esclusivo interesse del minore, e non già a tutela del diritto soggettivo, pur all'ascendente riconosciuto proprio dal comma 1 del medesimo articolo, e che rappresenta il fondamento dell'interesse ad agire.

⁸¹ Cassazione, sentenza dell'11 aprile 2018, n. 9021, ove si precisa che la mancanza di rapporti significativi pregressi deve essere incolpevole e si verifica quando il minore sia stato allontanato subito dopo la nascita e la richiesta dei parenti sia stata ragionevolmente tempestiva. Non così nel caso di specie in cui i nonni non avevano sviluppato alcun rapporto significativo per loro stessa volontà.

⁸² R. LIFRIERI, *Il diritto del minore a ricevere amore*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, n. 12, p. 762 ss., in particolare, p. 770, ove l'A. parla di una positivizzazione del diritto ad una relazione affettiva tra nonni e nipoti, che ha avuto un pieno riconoscimento legislativo. Cosicché ad esempio, il giudice italiano, chiamato ad adottare provvedimenti riguardanti la vita di un bambino, in caso di contrasti familiari, oltre a regolamentare le modalità, i tempi, che il piccolo deve trascorrere con i genitori, non può non tener conto della richiesta degli altri componenti di ciascun ramo genitoriale (i nonni) se la mancata continuità del rapporto affettivo nonni-nipoti risulta essere effettivamente pregiudizievole per il minore. Vedi, anche, M. BIANCA, *Il diritto del minore all'amore dei nonni*, in *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, Milano, 2006, p. 117 ss.

⁸³ In linea di continuità con quanto fissato dall'ordinamento giuridico italiano, si pone anche l'ordinamento tedesco. Il codice civile tedesco considera rilevante la figura dei nonni, i quali hanno diritto a relazionarsi con i nipoti, ma solo se serve al benessere psicofisico del minore. Anche nell'ordinamento giuridico francese, l'art. 371-4 Code civil dispone che il bambino ha diritto di mantenere relazioni personali con i propri antenati. L'interesse del bambino può però essere di impedimento all'esercizio di tale diritto, quando la relazione nonni-nipoti risulta essere contraria all'interesse superiore del minore stesso.

⁸⁴ Cassazione, sentenza del 16 ottobre 2009, n. 22081. La Suprema Corte precisa che i nonni, pur essendo il loro interesse attuale e concreto, non sono legittimati ad intervenire nel giudizio di separazione tra i coniugi, quando uno dei coniugi impedisce il rapporto affettivo tra ascendenti e nipoti. Così, anche, Cassazione, sentenza del 27 dicembre 2011, n. 28902; Cassazione, sentenza dell'11 agosto 2011, n. 17191. Diversamente, Tribunale di Firenze, sentenza del 12 aprile 2006; Tribunale di Pisa, sentenza dell'11 luglio 2007.

Con l'introduzione dell'art. 317 *bis* c.c., invece, si è individuato in capo agli ascendenti una posizione soggettiva meritevole di protezione, che si traduce nel mantenimento di rapporti significativi con i nipoti, potendo i primi – come visto – reclamare il proprio diritto di visita se ostacolato dai genitori nel caso di conflitti familiari, e così rimettendo al giudice l'adozione dei provvedimenti più idonei a tutela del minore⁸⁵.

A fronte di ciò l'orientamento della giurisprudenza è mutato: partendo dal presupposto che la relazione nonni-nipoti non può avere carattere residuale, ma costituisce vincolo che affonda le radici nella tradizione familiare⁸⁶, agli ascendenti è riconosciuto un diritto di visita meritevole di tutela, talora ritenuto un diritto soggettivo perfetto, talaltra un “diritto condizionato”, strumentale al soddisfacimento del preminente interesse del minore⁸⁷, tale da giustificare anche oneri e doveri in capo ai nonni⁸⁸.

⁸⁵ Cassazione, sentenza del 19 gennaio 2015, n. 725. La Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una nonna materna, la quale chiede il ricongiungimento con la nipote, ritenendo corretta la decisione dei giudici di merito fondata sul principio, secondo cui, il rapporto di frequentazione tra la minore e la nonna ha un effetto negativo per gli interessi della minore. Il caso riguarda una nonna materna che agisce in giudizio per vedere riconosciuto il suo diritto di incontrare la nipote; diritto osteggiato dal padre della minore. Il Tribunale per i minorenni procede nell'ascoltare la bambina, la quale manifesta la volontà di non voler vedere la nonna materna perché quest'ultima le ricorda l'iter doloroso della malattia della madre. Decisione della bambina, pienamente assecondata dal padre. Il Tribunale per i minorenni rigetta la domanda della nonna e la decisione viene confermata anche dalla Corte di Appello, secondo cui le norme sul diritto dei minori di conservare “rapporti significativi con gli ascendenti” non attribuiscono a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introducono un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. Segue il ricorso della nonna in Cassazione. La Cassazione si pone in linea di continuità con quanto deciso nel giudizio di primo e di secondo grado. Nel caso di specie, l'interesse della minore, ad una crescita armoniosa, esclude, attesa la volontà della bambina, gli incontri con la nonna materna. In definitiva la Cassazione chiarisce come il diritto di visita dei nonni sia strumentale alla piena realizzazione del minore e, quindi, debba essere valutato in base alla situazione specifica. Al riguardo V. MAZZOTTA, *Non esiste un incondizionato diritto di visita dei nonni*, www.personaedanno.it, 22 gennaio 2015. L'A. commenta la sentenza affermando che «nel mutato panorama legislativo, è riconosciuta rilevanza ai rapporti tra i nonni e i nipoti, ma attenzione, sempre valutato l'interesse del minore. In pratica non si configura alcun diritto di visita incondizionato ed assoluto in capo agli ascendenti: tale diritto è in sostanza strumentale alla realizzazione del sereno sviluppo della personalità del minore, di talchè, se gli incontri risultano nocivi per il bambino, essi vanno limitati o esclusi». Inoltre, si segnala che il giorno successivo alla sopracitata decisione giurisprudenziale e, quindi, il 20 gennaio 2015, la Corte europea dei diritti dell'uomo emette la sentenza *Manuello e Nevi c. Italia* sulla *vexata quaestio* del diritto di visita dei nonni.

⁸⁶ Cassazione, sentenza n. 9606/1998, cit.

⁸⁷ G. SAVI, *Nonni e nipoti: dalla supgenza intrafamiliare al diritto a mantenere rapporti significativi*, in *Dir. fam. e delle persone*, 2015, n. 2, p. 574 ss. Sul punto la giurisprudenza italiana non ha ancora trovato un orientamento costante: v., in senso estensivo, pur ritenendo l'interesse dei nonni subordinato e funzionale rispetto al preminente interesse del minore: Cassazione 19 gennaio 2015, n. 752; Corte Appello di Venezia, sentenza del 24 dicembre 2015, n. 162; Cassazione, sentenza del 25 luglio 2018, n. 19780; Cassazione, ordinanza del 12 giugno 2018, n. 15238, ove si afferma che l'art. 317 *bis* c.c., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l'esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno od entrambi i genitori, ad una valutazione del giudice avente di mira l'“esclusivo interesse del minore”, ovvero sia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore,

Inoltre, la Cassazione, alla stregua di una nozione di famiglia rivisitata ed ampliata in conformità degli orientamenti diffusisi nella giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia, ha esteso la tutela di cui all'art. 317 *bis* c.c. anche ad ogni altra persona che affianchi l'ascendente biologico del minore – sia essa il coniuge o il convivente di fatto – idonea ad instaurare una relazione affettiva stabile, dalla quale il minore possa trarre un beneficio sul piano della formazione e dell'equilibrio psico-fisico⁸⁹.

A tale diritto, fra l'altro, corrisponde quello del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315 *bis*, co. 2, c.c.⁹⁰ rubricato “*Dei diritti e doveri del figlio*”.

Tale disposizione, in forza della sua nuova sistemazione nel libro I, Titolo IX, capo I, assume valore di regola generale nella vita familiare, destinata a regolarne non solo la fase patologica, cioè la rottura dell'unione tra genitori (in precedenza ciò era la conseguenza della sua originaria sistemazione all'interno del testo dell'art. 155 c.c., che, si ribadisce, regolava la crisi della coppia), ma anche quella fisiologica; essa vale in qualunque rapporto genitoriale, essendo oggi tale disposizione applicabile ad ogni figlio a prescindere dall'esistenza di un vincolo matrimoniale⁹¹.

Inoltre nel capo II, rubricato “*Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio*” l'art. 337 *ter* c.c. “*Provvedimenti riguardo ai figli*”, al comma 1 stabilisce che: «*Il figlio minore ha diritto [...] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*»⁹². Esso codifica il diritto dei nonni di frequentare i nipoti anche in seguito alla separazione o divorzio dei genitori, ma in ogni caso, il diritto prevalente resta quello del minore. Dunque, se il rapporto ascendente/nipote risulta pregiudizievole per il minore, il genitore può legittimamente opporsi e non

nell'ambito del quale possa trovare spazio anche un'attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote.

⁸⁸ Cassazione civile, sentenza del 14 luglio 2020, n. 14951, secondo cui è legittimo porre a carico dei nonni una parte dell'assegno di mantenimento del nipote, qualora la madre e i suoi genitori non riescono da soli a coprire le spese necessario, mentre il padre non ha mai versato il contributo dovuto. Tale obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli è subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori. Così, anche, Cassazione civile, sentenza del 2 maggio 2018, n. 10419.

⁸⁹ Così Cassazione, sentenza n. 9144/2020, cit., in accoglimento del ricorso per cassazione proposto da un nonno e dalla sua compagna, sulla base dei principi desumibili dall'art. 8 CEDU, dall'art. 24, co. 2, della Carta di Nizza, nonché dagli artt. 2 e 30 Cost. ritiene che l'estensione del diritto del nonno alla convivente, nel caso di specie, è giustificato dal fatto che i due costituiscono un unico nucleo familiare, abitualmente individuato dai minori come “*nucleo familiare paterno*”. Così anche Cassazione, sentenza del 25 luglio 2018, n. 19779, secondo cui anche la nonna acquisita può frequentare i nipoti; Cassazione civile, n. 19780/2018, cit.

⁹⁰ Introdotto dall'art. 1, co. 8, della l. 219/2012.

⁹¹ F. LUME, *Il rapporto fra nonni e minore e la sua tutela giurisdizionale*, in *Questione giustizia*, 17 febbraio 2015.

⁹² R. CARRANO, *L'oggetto del diritto: i 'rapporti significativi' con gli ascendenti alla luce della Riforma e della Costituzione*, in *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit., p. 162 ss.

consentire la frequentazione, dovendo però vincere la presunzione secondo la quale il rapporto nonni/nipoti è positivo per lo sviluppo della personalità del minore⁹³.

Infine l’art. 38 disp. att. (come riformulato dall’art. 3 co. 1 l. 219/2012 e integrato successivamente dall’art. 96 co. 1 d.lgs. 154/2013) prevede che siano di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dall’art. 317 *bis*.

Da tale assetto normativo emerge, quindi, come il legislatore delegato abbia accordato rilevanza al rapporto nonni-nipoti, riconoscendo in capo agli ascendenti un “diritto” tutelabile anche nei riguardi dei genitori, sia pure di carattere strumentale allo sviluppo della personalità del minore⁹⁴. Come, infatti, precisa la giurisprudenza prevalente, tale posizione soggettiva è piena solo nei confronti dei terzi, e non dei minori, titolari del prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti solo qualora sia funzionale alla loro crescita serena ed equilibrata⁹⁵ e non comporti loro turbamento e disequilibrio affettivo⁹⁶.

⁹³ Tribunale minorenni di Caltanissetta, sentenza del 9 ottobre 2018, secondo cui va rispettata la volontà espressa dal minore, ritenuta matura e consapevole a seguito dell’ascolto di non avere rapporti con i nonni.

⁹⁴ In senso dubitativo v. F. LUME, *Il rapporto fra nonni e minore e la sua tutela giurisdizionale*, in *Questione giustizia*, 17 febbraio 2015. L’A. osserva, invece che, a prescindere dalla terminologia, è difficile dire se il legislatore abbia riconosciuto un vero e proprio “diritto” in capo ai nonni, oppure se l’unico diritto esistente sia quello dei nipoti, che riflette un dovere dei nonni.

⁹⁵ Vedi, in ultimo, Cassazione, ordinanza del 19 maggio 2020, n. 9145: «*Il diritto di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto agli ascendenti dall’art. 317-bis c.c., costituisce una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi mentre riveste una portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello specularmente quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti*». Per un commento v. E. TROTTA, *La giusta declinazione del “diritto” degli ascendenti ad una relazione affettiva con i nipoti minorenni*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2020, n. 4, pp. 1357-1386, la quale, *inter alia*, osserva come la partecipazione diretta del minore nelle scelte espressive della propria personalità, secondo il principio sovranazionale del *best interest of the child* diviene il simbolo dell’ondata riformista del *new family law*, affrancando scelte normative volte alla valorizzazione di legami affettivi allargati, basati sui sentimenti.

⁹⁶ Cassazione civile, sentenza del 12 giugno 2018, n. 15238, ove la Suprema Corte ha confermato la legittimità della scelta dei genitori che avevano impedito ad un nonno di avere contatto con i nipoti, in ragione del comportamento negativo e inquietante tenuto dall’uomo, solito appostarsi nei luoghi frequentati dai tre nipoti e seguirli poi con l’autovettura; Cassazione civile, sentenza del 25 luglio 2018, n. 1977, ove la Suprema Corte ha confermato il provvedimento di merito che, a tutela del superiore interesse dei minori, ha escluso ogni contatto tra un nonno e i nipoti, in ragione della condotta violenta e prevaricatrice del primo, tenuto anche conto della volontà espressa dai secondi. Si segnala, altresì, Cassazione penale, sentenza del 21 marzo 2019, n. 20886 rigetta l’istanza di revoca della misura cautelare di custodia in carcere applicata verso l’imputato, atteso che non ricorreva l’ipotesi di impossibilità assoluta della madre a prestare assistenza alla figlia di sei anni, poiché potevano prendersene cura i nonni. V., altresì, Tribunale di Frosinone, sentenza del 21 febbraio 2020, n. 181, dichiara che la presenza dei nonni non costituisce motivo ostativo all’assegnazione della casa coniugale e all’adempimento dell’obbligo di mantenimento ai figli. Anzi – afferma la Corte – la presenza dei nonni materni nell’abitazione rappresenta altresì una forma di ausilio per la ricorrente nella gestione quotidiana dei figli e quindi non può considerarsi contraria all’interesse del minore.

5. Considerazioni finali anche con riferimento al periodo dell'emergenza COVID-19

Oggi, come noto, in una società in costante evoluzione, la relazione personale tra nonni e nipoti costituisce un'indubbia fonte di stabilità per i minori ed un rilevante fattore del legame intergenerazionale che contribuisce alla costruzione della loro identità.

Non a caso la giurisprudenza europea esaminata ha ampliato il più possibile i contatti del minore con persone appartenenti al nucleo familiare allargato, specie nella misura in cui tali relazioni si traducano in un beneficio per l'equilibrio psico-fisico del medesimo.

Ed anche in ambito UE la Corte di giustizia ha evidenziato come il regolamento n. 2201/2003, pur occupandosi del problema in esame solo sotto il profilo del diritto internazionale processuale, non esclude dalla nozione di "diritto di visita" persone diverse dai genitori, aventi legami familiari di diritto o di fatto con il minore, tenuto conto delle significative trasformazioni della società.

Invero è proprio la nozione di "nucleo familiare" ad essere stata rivisitata ed ampliata dalla giurisprudenza delle corti europee. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla sentenza *Paradiso e Campanelli c. Italia*⁹⁷ in cui la Grande Camera della Corte europea non ha escluso l'estensione della protezione dell'art. 8 CEDU alle relazioni interpersonali con parenti meno prossimi – come le relazioni tra nonni e nipoti – e, altresì, a legami familiari *de facto*⁹⁸; o, più in generale, al caso *Coman e Hamilton* della Corte di giustizia dell'UE⁹⁹, che accoglie una nozione estesa di famiglia, comprensiva delle unioni tra persone dello stesso sesso.

⁹⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358/12. Cfr., altresì, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 27 ottobre 1994, *Kroon e altri c. Paesi Bassi*, ricorso n. 18535/91, par. 30; sentenza del 18 dicembre 1986, *Johnston e altri c. Irlanda*, ricorso n. 9697/82, par. 55; sentenza del 26 maggio 1994, *Keegan c. Irlanda*, ricorso n. 28867/03, par. 44; sentenza del 22 aprile 1997, *X, Y e Z c. Regno Unito*, ricorso n. 21830/93, par. 36. In tali sentenze la Corte ricorda che la nozione di "famiglia" prevista dall'art. 8 CEDU non si limita alle sole relazioni fondate sul matrimonio, ma può comprendere altri legami "famigliari" *de facto*, quando le parti convivono al di fuori di qualsiasi legame coniugale.

⁹⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza *Marckx*, cit., par. 31, ove si afferma che la questione dell'esistenza o dell'assenza di una vita familiare è essenzialmente una "questione di fatto", che dipende dalla sussistenza di legami personali stretti tra i soggetti che appartengono ad un certo nucleo familiare.

⁹⁹ Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 giugno 2018, causa C-673/16, *Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept c. Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne*, punti 48-51, con riferimento al caso di un cittadino dell'Unione che aveva esercitato la sua libertà di circolazione, recandosi e soggiornando in modo effettivo, conformemente alle condizioni di cui all'art. 7, par. 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in uno Stato membro diverso da quello di cui aveva la cittadinanza, e in tale occasione aveva "sviluppato o consolidato una vita familiare" con un cittadino di uno Stato terzo dello stesso sesso, al quale si era, poi, unito con un matrimonio legalmente contratto nello Stato membro ospitante. La Corte ha affermato in proposito che, a norma l'art. 21, par. 1, TFUE le autorità competenti dello Stato membro di cui il cittadino dell'Unione aveva la cittadinanza non potevano rifiutarsi di concedere un diritto di soggiorno sul territorio di detto Stato membro al suddetto cittadino di uno Stato terzo (dapprima compagno, poi, coniuge del primo), per il fatto che l'ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso, dovendo lo Stato destinatario della richiesta riconoscere

L’ampia accezione così attribuita dalla giurisprudenza europea al concetto di “famiglia”, si ripercuote nondimeno sulla relazione nonno-nipote.

In Italia un esempio è dato da norme e sentenze che si pongono anch’esse nella prospettiva di allargamento del concetto di famiglia. Come visto, il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni *ex art. 317 bis c.c.* sia pure nel loro interesse, viene riconosciuto non solo ai soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma altresì ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, dimostratosi idoneo ad instaurare con il minore una relazione affettiva stabile.

In sostanza la visione allargata del concetto di famiglia conferisce rilevanza giuridica sia ai nonni, quali ascendenti diretti dei genitori, sia ai nonni “di fatto” o acquisiti, anche definiti “nonni sociali”¹⁰⁰.

In particolare, lo *status* di nonno riceve dignità di tutela specie ad opera della Corte europea, la quale afferma che il rispetto della vita familiare *ex art. 8 CEDU* comprende, altresì, la possibilità di assicurare ai nonni una relazione stabile con i propri nipoti. Inoltre degna di nota è, l’importanza accordata, al riguardo, al fattore “tempo”, il cui eccessivo decorso potrebbe inesorabilmente compromettere le relazioni affettive nonno-nipote, incidendo sulla crescita del minore.

Tuttavia il diritto degli avi incontra un limite nel già richiamato principio “*the best interest of the child*” espressamente sancito, come noto, nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo all’art. 3, par. 1, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea all’art. 24, e sotteso, nel codice civile italiano, agli artt. 315 *bis*, 155, 317 *bis* e 337 *ter c.c.*, il quale orienta l’interpretazione teleologica del regolamento n. 2201/2003, come principio cardine sancito tanto dai suoi considerando quanto dalle sue disposizioni.

Ancor meglio, può affermarsi che, nel bilanciamento tra due diritti degni di tutela, il diritto del minore e il diritto dell’ascendente, quest’ultimo deve inevitabilmente soccombere qualora emerga che la relazione tra i due è pregiudizievole per il minore. Il diritto dei nonni trova, pertanto, riconoscimento e piena tutela ogni qual volta esso venga a coincidere con l’interesse dei nipoti.

comunque la stabile relazione affettiva venuta a crearsi tra il suo cittadino e l’altro soggetto, e non ostacolare il diritto di quest’ultimo di esercitare il diritto, sancito dall’art. 21, par. 1, TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Cfr., anche, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 7 novembre 2013, *Vallianatos e a. c. Grecia*, ricorsi nn. 29381/09 e 32684/09, par. 73 e sentenza del 14 dicembre 2017, *Orlandi e a. c. Italia*, ricorsi nn. 26431/12, 26742/12, 44057/12 e 60088/12, par. 143.

¹⁰⁰ Con la nozione di “nonno sociale” ci si riferisce – analogamente a quanto avviene in caso di “genitori sociali” – a quelle figure che, pur non essendo configurabili come figure parentali rispetto al minore, lo sono di fatto in virtù di un rapporto affettivo e continuativo con il minore. Si tratta del coniuge o del convivente del nonno biologico che non ha con il nipote del proprio coniuge/partner alcun rapporto parentale, ma che non di meno ne è legato da un rapporto continuativo che merita e richiede di essere tutelato.

Come anticipato in premessa una rinnovata attenzione per il legame in oggetto si è registrata, tra l'altro, durante l'emergenza pandemica da Covid19, sia pure per profili diversi.

Si pensi, in Italia, al susseguirsi di decreti emergenziali adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri i quali, occasionati dall'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid19, hanno dapprima autorizzato e poi ridimensionato la portata degli incontri volti a garantire la conservazione del legame affettivo tra figli e ascendenti. Si è ammessa, infatti, la continuità di tali rapporti come *extrema ratio*, ossia nelle sole ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a restare in casa con i figli non potendo usufruire né di modalità di lavoro agile, né di congedi. Ciò ha comportato la possibilità di "accompagnare i figli dai nonni", percorrendo "il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro"¹⁰¹, pur nell'avvertenza che fosse "fortemente sconsigliato", essendo gli anziani tra le categorie di persone più esposte al rischio di contagio. Non sono mancate, dunque, decisioni, al riguardo (vedi Tribunale di Bari)¹⁰², volte a sottolinearne la pericolosità, che hanno invitato i genitori (entrambi lavoratori e già coadiuvati dall'ausilio dei nonni per la parziale permanenza dei loro figli) a rimodulare volontariamente il diritto di visita a tutela della neutralizzazione del rischio di pregiudizio alla salute dei propri cari, avvalendosi, anche e preferibilmente, di altre figure ausiliarie, come ad esempio baby-sitter, da remunerare mediante gli eccezionali sussidi statali varati dal Governo.

Così come nell'esaminare l'ammissibilità, nella c.d. fase 2, delle visite ai c.dd. congiunti¹⁰³ è emersa, altresì, l'attenzione nei confronti dei rapporti familiari intesi "in senso lato".

In definitiva, dalle novità giurisprudenziali e normative esaminate, a livello europeo e nazionale, affiancate altresì dall'attuale sensibilità maturata durante l'emergenza pandemica, è emersa l'indiscussa rilevanza accordata al legame affettivo e intergenerazionale tra ascendenti e nipote che, qualora contrassegnato da elementi di significativa intensità, è suscettibile di configurare un vero e proprio "*status di nonno*", degno di autonoma tutela sul piano giuridico, oltre che sotto il profilo sociale.

ABSTRACT: L'articolo *de quo* ha ad oggetto il progressivo rafforzamento dello "*status di nonno*" nel sistema di tutela europeo e nazionale. Al riguardo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha interpretato la nozione di "diritto di visita" (art. 1, par. 2, lett. a), e art. 2, punto 10, del regolamento n. 2201/2003) nel senso che essa si estende al diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti; la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che i rapporti tra nonni e nipoti rientrano nei legami familiari ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e, infine, anche il legislatore e i giudici italiani hanno

¹⁰¹ FAQ 25 aprile 2020, in <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>.

¹⁰² Tribunale di Bari, sentenza dell'1 aprile 2020.

¹⁰³ D.P.C.M. 26 aprile 2020, art. 1, lett. a.

riconosciuto progressivamente agli ascendenti una posizione giuridicamente rilevante in conformità al *trend* internazionale.

KEYWORDS: nonni – regolamento (CE) n. 2201/2003 – diritto di visita – art. 8 CEDU – vita familiare.

THE PROGRESSIVE STRENGTHENING OF THE “*STATUS*” OF GRANDPARENT IN THE EUROPEAN AND NATIONAL PROTECTION SYSTEM

ABSTRACT: This article concerns the progressive strengthening of the “*status*” of grandparent in the European and national system. In this regard, the European Court of Justice has interpreted the concept of “visiting rights” (Article 1(2)(a) and Article 2(10) of Council Regulation (EC) No. 2201/2003) as encompassing also the visiting rights grandparents in respect of their grandchildren; the European Court of Human Rights has held that the ties between grandparents and grandchildren are family ties for the purposes of Article 8 of the Convention and, finally, also the Italian Legislator and judges have gradually recognized to the grandparents a legally relevant position in accordance with the international trend.

KEYWORDS: grandparents – regulation (EC) No 2201/2003 – visiting rights – art. 8 ECHR – family life.